



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 21 del 15-10-2020

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI PER LE ATTIVITÀ ACCESSORIE DI INTRATTENIMENTO DEI PUBBLICI ESERCIZI E DISPOSIZIONI INERENTI IL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, in quanto con la loro presenza e offrendo piccoli intrattenimenti, contribuiscono alla valorizzazione del territorio, non trascurando però, la circostanza che tali attività possano costituire anche una causa oggettiva di disturbo per coloro che abitano nelle aree limitrofe e in particolare nelle ore notturne per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze.

Rilevato sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all'aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica, causati in parte anche dalla liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura dei pubblici esercizi e di altre attività produttive

Preso atto che i lamentati inconvenienti, inevitabilmente, aumentano sia di numero che di intensità, riguardo ai locali situati all'interno del centro abitato

Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturne, derivanti in particolare da emissioni sonore, tenendo tuttavia presenti anche le esigenze dell'utenza dei locali pubblici.

Visto l'allegato A punto 3 del Decreto Ministeriale 16.03.1998 che definisce il periodo diurno quello compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00 ed il periodo notturno quello compreso fra le ore 22.00 e le ore 6.00.

Richiamato l'art. 31, comma 1, D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011 che ha modificato l'art. 3 del D.L. n. 223 del 04/07/2006, disponendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande

Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs n.267 del 18 Agosto 2000 con il quale si dispone che spetta al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari per lo svolgimento delle attività economiche

Dato atto che l'art. 19 del D.P.R. n.616/1977 attribuisce ai Comuni le funzioni di Polizia Amministrativa di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. n.773/1931 tra cui figurano anche le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e svago previsti dagli art. 68, 69 del predetto

T.U.L.P.S., i cui orari di svolgimento non sono soggetti alla liberalizzazione così come evidenziato al su citato art.3 del D.L. n.223/2006 e, s.m.i.

Ritenuto opportuno disciplinare gli orari delle emissioni sonore in cui la somministrazione di alimenti e bevande è prevalente rispetto all'intrattenimento musicale in luoghi aperti al pubblico, sia con l'uso di strumenti acustici che dal vivo allo scopo di salvaguardare la quiete pubblica, attraverso la prevenzione e la repressione di rumori molesti e la limitazione anche per ogni comportamento dei loro utenti, suscettibili di turbare la quiete notturna e fonte di disturbo per il vicinato.

Visto l'art.41 comma 2 della Costituzione che sancisce (dispone) la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di iniziativa economica privata.

Visti:

- l'art. 9 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), R.D. 18/06/1931 n. 773 - ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;

- la legge 24/11/1981 n. 689 "modifiche al sistema penale e depenalizzazione";

- la legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii;

- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995.

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 - *Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*;

- il D.P.C.M. 14/11/1997, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

- il D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999;

- il D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 2015 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

- l'art. 659 del Codice Penale sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell' art. 50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. Art. 54.

Al fine di evitare, e contenere entro limiti tollerabili l'eventuale disturbo causato dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli ricreativi, attività di intrattenimento e similari, situate all'interno del centro abitato,

ORDINA

Con effetto immediato, che siano osservate le seguenti disposizioni:

1. fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamata, ogni attività sonora svolta sia all'interno che all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati e di tutti i locali muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, proveniente da karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni altro strumento idoneo a produrre emissioni acustiche, inclusa l'attività sonora prodotta da gruppi musicali "dal vivo", non deve essere percepita all'esterno del locale oltre i seguenti orari:

sino al **15 giugno 2021**

dal lunedì al giovedì non oltre le ore 23:00

Venerdì, sabato, festivi e prefestivi infrasettimanali non oltre le ore 24:00

2. negli orari consentiti, la diffusione della musica avvenga nel rispetto dei limiti di esposizione indicati dalla normativa vigente.

3. altresì sarà cura del titolare, o del gestore, evitare che, oltre gli orari indicati, la permanenza di persone **all'interno del locale comporti rumori, suoni o chiasso in genere percepibili all'esterno.**

4. per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 nonché in attuazione dell'art. 7 del d.lgs 267/2000, si applicano le

seguenti sanzioni:

- in caso di prima violazione, nel corso dell'anno solare - sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00;

- in caso di successive violazioni, nel corso dell'anno solare - sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.

5. in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 25/08/1991 n. 287, si procederà all'applicazione delle sanzioni accessorie e/o misure interdittive come segue: sospensione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione da 3 (tre) a 15 (quindici) giorni, qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del codice penale.

Viene fatto salvo l'orario di chiusura degli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande già regolamentato dalla normativa nazionale.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma quattro della legge 7/8/90 n 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. Toscana, o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

La consegna della presente ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del Comune.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Pisa;
- alla Questura di Pisa;
- alla Stazione Carabinieri di Cenaia e Fauglia;
- alla Compagnia Carabinieri di Pontedera;
- al Comando di Polizia Locale.

IL SINDACO

Thomas D'Addona